ORIGINALE

COMUNE DI CASTEL GANDOLFO

(Città metropolitana di Roma Capitale)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
DELIBERAZIONE N. 1 DEL 06/04/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DESTINAZIONE E L'UTILIZZO DI BENI SEQUESTRATI O CONFISCATI.

L'anno **2017** , il giorno **sei** del mese di **aprile** alle ore **17:10**, nella sala adunanze consiliari convocato per disposizione del Presidente del Consiglio Comunale, con avvisi scritti, spediti a domicilio di ciascun Consigliere, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta **Pubblica sessione ordinaria** di **Prima** convocazione.

Sono convenuti i Signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
MILVIA MONACHESI	SI	BRUNI ALESSIA	SI
COLACCHI MAURIZIO	SI	BUCCI PAOLO	NO
MOIANETTI GIACOMO	SI	GASPERINI PAOLO	NO
CRISTIANO BAVARO	SI	TOTI MARTA	SI
ZEGA MASSIMO	SI	DE ANGELIS ALBERTO	SI
CERINO EMANUELA	SI		

Totale Presenti 9 Totale Assenti 2

Presiede la seduta il/la Signor/a **Maurizio Colacchi** in qualità di **Il Presidente del Consiglio Comunale.**

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Sig. **Dott. Paolo Maria Floris**.

Vengono nominati scrutatori: Toti Marta – Zega Massimo – Moianetti Giacomo .

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 9 Consiglieri su 11 assegnati e n. 11 in carica, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull' oggetto all' ordine del giorno.

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DESTINAZIONE E L'UTILIZZO DI BENI SEQUESTRATI O CONFISCATI..

Il/La sottoscritto/a Rita Fabbriziani La Responsabile dell'Area formula parere tecnico favorevole in relazione alla proposta di deliberazione di seguito riportata

Il/La sottoscritto/a Rag. Corradi Gabriella Il Responsabile dell'Area formula parere contabile favorevole in relazione alla proposta di deliberazione di seguito riportata

Il/La sottoscritto/a Rita Fabbriziani La Responsabile dell'Area formula parere tecnico favorevole in relazione alla proposta di deliberazione di seguito riportata

Il/La sottoscritto/a Rag. Corradi Gabriella Il Responsabile dell'Area formula parere contabile favorevole in relazione alla proposta di deliberazione di seguito riportata

PREMESSO CHE:

- questa Amministrazione intende disciplinare le modalità di destinazione e l'utilizzo dei beni sequestrati o confiscati di proprietà comunale o comunque nella disponibilità del Comune;

DATO ATTO CHE:

- le finalità che l'amministrazione intende perseguire con l'adozione del regolamento sono le seguenti:
  a) promuovere l'utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati per fini sociali;
  b) conformare la propria azione amministrativa nel rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, trasparenza, buon andamento e pubblicità;

Acquisiti agli atti:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del dlgs. n. 267/2000;

Visto il Dlgs. n. 267/2010;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Al termine della discussione, come da allegato resoconto:
Con voti favorevoli n. 7
Astenuti n. 2 (Moianetti- Colacchi)

DELIBERA

Per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di approvare il Regolamento per la destinazione e l'utilizzo di beni sequestrati o confiscati che si compone di n. 27 (ventisette) articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale
(Maurizio Colacchi)

Il Segretario Comunale
(Dott. Paolo Maria Floris)

Atto affisso il 23/5/2017 per n. 15 giorni.

N. reg. Pubblicazioni 412

IL PUBBLICATORE
IL MESSO COMUNALE
FRANCESCO CLAUDIO

Il Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione

☑ La presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 23/05/2017

☐ È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.

☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva ed eseguibile il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. in data

Il Segretario Comunale
(Dott. Paolo Maria Floris)

Delibera di Consiglio N. 1 del 06/04/2017.

REGOLAMENTO PER LA DESTINAZIONE E L'UTILIZZO DI BENI SEQUESTRATI O CONFISCATI

INDICE

ART. 1 – OGGETTO

ART. 2 – PRINCIPI

ART. 3 – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE ELENCO BENI ASSEGNATI/DESTINATI AL COMUNE

ART. 4 – ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA O ALL'ACQUISIZIONE DEL BENE AL PATRIMONIO COMUNALE

ART. 5 – USO ISTITUZIONALE E USO ABITATIVO

ART. 6 - FINI SOCIALI

ART. 7 – BENEFICIARI

ART. 8 – ELENCO DEI BENI DISPONIBILI DA ASSEGNARE PER FINALITA' SOCIALI

ART. 9 – ADEMPIMENTI PREVENTIVI ALL'AVVISO PUBBLICO

ART. 10 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

ART. 11 – RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE

ART. 12 – CONCESSIONE IN USO DEI BENI A TERZI – MODALITA'

ART. 13 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO/ASSEGNATARIO

ART. 14 – DURATA DELLA CONCESSIONE E RINNOVO

ART. 15 – CESSIONE DEL BENE E DEL CONTRATTO

ART. 16 – ESAME DELLE OFFERTE ED AGGIUDICAZIONE

ART. 17 - REQUISITI SOGGETTIVI

ART. 18 – PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO E STIPULA DEL CONTRATTO

ART. 19 – DURATA DEL CONTRATTO

ART. 20 – RAPPORTI ESISTENTI

ART. 21 – RISTRUTTURAZIONE

ART. 22 – DIVIETO DI SUBLOCAZIONE

ART. 23 – INOSSERVANZA DI DIVIETI

ART. 24 – POTERE SANZIONATORIO

ART. 25 – BENI NON UTILIZZATI

ART. 26– NORME TRANSITORIE

ART. 27 – NORME FINALI

ART. 1

OGGETTO

Il comune di Castel Gandolfo, in conformità alla disciplina ed alle finalità di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e s. m. i., le cui disposizioni sono confluite nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, promuove l'utilizzazione per fini sociali dei beni sequestrati e assegnati in via provvisoria ovvero i beni confiscati anche in via definitiva destinati al proprio patrimonio, come strumento di sviluppo e di riscatto del territorio.

Il presente regolamento disciplina la procedura, le modalità, i criteri e le condizioni per la destinazione, l'utilizzo e l'assegnazione dei beni immobili sequestrati o confiscati in conformità a quanto disposto dalla suindicata normativa.

ART. 2

PRINCIPI

Il comune di Castel Gandolfo, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento, conforma la propria azione amministrativa ai principi di uguaglianza, imparzialità, trasparenza, buon andamento e pubblicità.

ART. 3

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE ELENCO BENI ASSEGNATI/DESTINATI AL COMUNE

In attuazione del combinato disposto di cui all'art. 48, comma 3 lett. c) del D. Lgs n. 159/2011 e dell'art. 5 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, l'ufficio patrimonio provvede, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ad istituire l'elenco speciale di tutti i beni immobili assegnati in via provvisoria all'ente territoriale a seguito di provvedimento di sequestro/confisca, ovvero tutti i beni immobili acquisiti al patrimonio dell'ente a seguito di confisca definitiva e di destinazione formale da parte dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (di seguito ANBSC).

All'elenco è allegata, ove esistente, la planimetria di ogni singolo bene.

L'elenco speciale è affisso all'albo pretorio ed inserito permanentemente sul sito web dell'Ente www.comune.castelgandolfo.rm.it. Ove tecnicamente possibile l'amministrazione comunale si impegna ad inserire, in una apposita sezione del sito web dell'ente la georeferenziazione dei beni sequestrati e confiscati destinati o assegnati in via provvisoria.

L'elenco e la georeferenziazione sono aggiornati ogni qualvolta intervengano delle modifiche di qualsiasi genere e natura.

Nel caso di utilizzo del bene confiscato per uso lucrativo, l'amministrazione comunale si obbliga ad osservare le regole di trasparenza esplicitate nell'art. 13 del presente regolamento.

ART. 4

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA O ALL'ACQUISIZIONE DEL BENE AL PATRIMONIO COMUNALE

L'assegnazione provvisoria del bene all'ente territoriale può essere disposta, in costanza di procedura giudiziaria, dall'Autorità giudiziaria oppure dall'ANBSC anche dopo la confisca definitiva. L'acquisizione del bene al patrimonio dell'Ente territoriale avviene sulla base di un formale provvedimento di assegnazione provvisoria oppure tramite decreto di destinazione dell'immobile che l'ANBSC adotta dopo la confisca definitiva.

L'Amministrazione comunale, una volta ricevuta la notifica del provvedimento di assegnazione o destinazione, informa l'ufficio patrimonio onde delegare un proprio funzionario a partecipare alle operazioni di consegna del bene immobile da parte dell'amministrazione giudiziaria o dell'ANBSC. In caso di occupazione del bene, la relativa consegna può avvenire contestualmente all'esecuzione dello sgombero forzoso gestito e organizzato dall'amministrazione giudiziaria o dall'ANBSC.

L'Amministrazione comunale, nel caso di acquisizione del bene al proprio patrimonio, provvederà, entro 30 giorni dalla notifica, a trascrivere il decreto di destinazione dell'ANBSC presso la competente Conservatoria dei RR. II. e, all'esito, a trasmettere l'avvenuta trascrizione all'ANBSC.

ART. 5

USO ISTITUZIONALE E USO ABITATIVO

L'elenco degli immobili assegnati in via provvisoria o acquisiti al patrimonio dell'amministrazione comunale per uso istituzionale, a cura dell'ufficio patrimonio, verrà pubblicato sul sito dell'ente secondo le modalità esplicitate nell'art. 3 e trasmesso, al competente ufficio comunale che garantisce, ove possibile, l'immediata utilizzazione dei cespiti e che provvede agli adempimenti previsti nel presente regolamento nonché alla relativa gestione conformemente a quanto previsto nei rispettivi regolamenti comunali di settore.

L'amministrazione comunale, nel caso di utilizzazione, per il tramite di consorzi, di propri beni sequestrati o confiscati, si obbliga ad osservare e far osservare agli altri consorziati le disposizioni contenute nel presente regolamento.

ART. 6

FINI SOCIALI

I beni potranno essere utilizzati per attività a servizio del territorio, al fine di attuare politiche di promozione sociale, culturale, ambientale, della legalità e della sicurezza, creando opportunità di sviluppo e di lavoro, per combattere il disagio sociale, l'emarginazione e la disoccupazione. I beni pertanto non potranno essere utilizzati come mera sede sociale delle associazioni, enti e cooperative sociali, salvo che questi vengano direttamente utilizzati per i fini elencati precedentemente.

ART. 7

BENEFICIARI

Ai sensi dell'art. 48, comma 3 lettere c) e d) del D. Lgs n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, i beni sequestrati/confiscati sono concessi a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento ai soggetti di seguito indicati che manifestino il proprio interesse secondo le modalità di cui al presente regolamento.

Possono usufruire dell'affidamento dei beni immobili Comunità, Enti senza scopo di lucro ed Organizzazioni di volontariato che rivestono un interesse sociale per l'intera comunità e che hanno come scopo l'interesse generale della collettività e segnatamente:

1. Comunità, anche giovanili, associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni;

2. Cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;

3. Associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi della legge n. 349 dell'OS/07/1986 e succ. mod.

4. Comunità terapeutiche e centri di recupero e cura delle diverse forme di dipendenza (alcolismo, tossicodipendenza, gioco d'azzardo, ecc...) di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;

5. Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, ivi comprese le Cooperative Sociali, e i consorzi di cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e le Fondazioni;

6. Associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000 n. 383;

Non potranno concorrere alla concessione comunità, associazioni, enti a vario titolo denominati, dei quali facciano parte amministratori o dipendenti comunali, ivi compresi coloro che svolgono funzioni direttive ovvero le abbiano svolte nel quinquennio precedente. Non potranno altresì concorrere alla concessione comunità, associazioni, enti a vario titolo denominati, dei quali facciano parte, anche quali semplici soci, soggetti che versino in ipotesi di incompatibilità o esclusione previste dalla legge.

Sono esclusi dalla selezione i soggetti nei cui confronti è stata disposta la confisca, anche indiretta, nonché i loro ascendenti, discendenti, coniugi o persona stabilmente convivente, nonché i parenti entro il sesto grado e gli affini entro il quarto grado.

Fermi restando gli obblighi di comunicazione previsti da leggi o regolamenti, per quanto qui non espressamente disciplinato, si rinvia alle disposizioni di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 recante *"codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*.

ART. 8

ELENCO DEI BENI DISPONIBILI DA ASSEGNARE PER FINALITA' SOCIALI

L'elenco, formato secondo quanto previsto dall'art. 3, deve specificare, per ciascun bene, i dati relativi alla consistenza e alla ubicazione unitamente alla rispettiva planimetria, ove presente. L'elenco sarà aggiornato periodicamente e comunque entro trenta giorni dalla consegna del bene al comune, sulla base dei beni che verranno man mano acquisiti ai sensi della normativa vigente.

ART. 9

ADEMPIMENTI PREVENTIVI AL BANDO PUBBLICO

L'organo deliberativo dell'amministrazione comunale, al fine di garantire l'applicazione di regole trasparenti e oggettive per le assegnazioni di beni da utilizzare per fini sociali, sono obbligati, nella valutazione delle istanze proposte dai beneficiari di cui all'art. 7, a tener conto dei seguenti criteri:

a. Qualità del progetto e compatibilità dello stesso con quanto stabilito nel decreto di assegnazione provvisoria/destinazione adottato dall'autorità giudiziaria o dall'ANBSC;

b. Rilevanza sociale delle iniziative/attività proposte legate strettamente al territorio;

c. Consistenza dell'intervento che il richiedente è in grado di effettuare sul tessuto sociale della popolazione;

d. Priorità di iscrizione nei registri pubblici (a titolo esemplificativo, Registro delle Imprese, Albo o Registro Nazionale, Anagrafe Nazionale, etc.);

e. Esperienza nello svolgimento di attività di interesse sociale per l'intera comunità, specificatamente documentata. In caso di enti di nuova costituzione, il parametro dell'esperienza viene valutato attraverso la partnership con enti di comprovata esperienza che rispettino i parametri indicati nell'art. 7;

f. criteri di volta in volta individuati nel singolo bando pubblico.

L'organo deliberativo dell'amministrazione comunale valuterà anche i progetti di fattibilità di riutilizzo dei beni immobili che prevedono modifiche urbanistiche che migliorino l'efficienza della gestione del bene stesso al fine di riqualificarlo.

ART. 10

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

Il dirigente dell'ufficio comunale competente, predisporrà, per ciascun bene da assegnare, un bando pubblico di selezione secondo il format allegato (**allegato 1**), che sarà visionabile sul portale dell'ente, pubblicato nell'Albo Pretorio e presso l'ufficio comunale preposto, per almeno 30 giorni consecutivi.

L'istanza, dovrà essere redatta in osservanza di quanto disposto nell'art. 11 del presente regolamento. Il bando pubblico deve esplicitare i criteri oggettivi di assegnazione indicati nei precedenti artt. 7 e 9 e prevedere una procedura comparativa basata su indicatori predeterminati e/o punteggi da attribuire alle istanze ed ai progetti e nello stesso tempo definire in forma compiuta, nell'ambito della finalità delineata, l'attività che si intende promuovere.

In ogni caso gli indicatori predominati sono quelli descritti nell'articolo 9, lettere *b)* e *c)* ovverosia la rilevanza sociale sul territorio e l'impatto sul tessuto sociale della popolazione. L'ufficio patrimonio, provvederà ad istruire le istanze pervenute, verificando i requisiti ed a richiedere alla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale di Governo, le verifiche in ordine ai requisiti soggettivi di idoneità, sugli enti e/o associazioni istanti.

Degli esiti delle verifiche, verrà data tempestiva comunicazione agli istanti.

L'individuazione e l'assegnazione all'organismo beneficiario avverrà con provvedimento dell'organo deliberativo dell'amministrazione.

ART. 11

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE

I soggetti indicati nell'art. 7 possono avanzare domanda di affidamento dei beni inseriti nell'elenco di cui all'art. 8.

La domanda, redatta in carta semplice secondo il format allegato a ciascun bando pubblico di selezione, dovrà essere presentata secondo le modalità specificate nel bando pubblico di selezione e contenere i documenti ivi specificati nonché riportati nel format di domanda.

ART. 12

CONCESSIONE IN USO DEI BENI A TERZI - MODALITA'

La concessione in uso a terzi, da parte del Responsabile del Servizio competente, in ordine all'attività da svolgersi, avverrà mediante la stipula di un provvedimento amministrativo che dovrà espressamente recepire i diritti e gli obblighi delle parti, come esplicitati nelle singole disposizioni del presente regolamento. Non sono ammesse deroghe alle disposizioni contenute nel presente regolamento, pena la nullità dell'atto concessorio. Il bene è concesso in uso a titolo gratuito.

ART. 13

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO /ASSEGNATARIO

Indipendentemente dal tipo di attività che si dovrà svolgere sul bene assegnato, saranno previsti a carico dell'assegnatario i seguenti obblighi :

1- Uso istituzionale:

a. il Settore che gestisce direttamente il bene assegnato, dovrà apporre nel medesimo bene una targa di dimensioni cm30xcm60 sulla quale dovrà essere indicata, oltre allo stemma del Comune di Castel Gandolfo in alto al centro, anche la seguente dicitura: *"Bene confiscato alla criminalità organizzata-Comune di Castel Gandolfo";*

b. eventuali adempimenti di cui ai vigenti regolamenti comunali ove adottati.

2- Uso abitativo:

a. eventuali adempimenti di cui ai vigenti regolamenti comunali ove adottati.

3- Fini Sociali

a. obbligo dell'utilizzo, esclusivamente per la realizzazione dell'attività di cui alla proposta progettuale, per cui è vietato l'utilizzo del bene per scopi diversi;

b. obbligo di non mutare l'attività e le finalità del progetto per il quale il bene è stato concesso;

c. obbligo di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia;

d. spese per la manutenzione ordinaria dell'immobile;

e. obbligo di ultimare, entro un anno dalla consegna del bene, gli eventuali lavori di ristrutturazione dello stesso a pena di decadenza;

f. spese per le utenze necessarie alla gestione dei locali, nonché gli eventuali oneri condominiali straordinari;

g. obbligo di trasmettere annualmente, con nota scritta, l'elenco dei soci/associati e degli amministratori dell'Associazione ed a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;

h. obbligo di trasmettere, annualmente, all'Ente copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso completi degli allegati di legge, che verranno inoltrati al competente Ufficio comunale al fine di verificare l'assenza di finalità di lucro;

i. obbligo di trasmettere, annualmente, all'Ente, una relazione dettagliata sull'attività svolta dalla quale si evincano i risultati raggiunti e la rispondenza tra l'attività espletata e quella dichiarata nella finalità e specificata nell'avviso pubblico di selezione;

j. obbligo di esporre nei beni concessi n. 2 targhe di dimensioni cm 30 x cm 60 su una delle quali dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune di Castel Gandolfo in alto al centro, anche la seguente dicitura: " *Bene, confiscato alla criminalità organizzata, del patrimonio del Comune di Castel Gandolfo"* sull'altra dovrà essere indicata la denominazione del concessionario;

k. obbligo di restituire i beni concessi nella loro integrità, liberi da persone e da cose, salvo il deperimento d'uso senza nulla a pretendere in ordine alle migliorie apportate anche in caso di revoca anticipata per qualsiasi causa.

l. obbligo di ospitare altre associazioni o di partecipare a partenariati con altri Enti per lo svolgimento di attività connesse all'uso del bene concesso. Il coinvolgimento di altri soggetti (Enti, associazioni, partner, etc.) è subordinato al preventivo assenso del comune il quale, sarà tenuto a comunicarlo formalmente all'assegnatario entro 30 giorni dalla richiesta. Tale termine potrà essere prorogato per una sola volta di ulteriori 30 giorni soltanto nel caso in cui il comune, per esprimere il proprio assenso, necessiti del coinvolgimento della competente Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo per l'espletamento dei controlli.

La violazione di anche uno degli obblighi di cui al presente articolo, comporta la revoca della concessione.

ART. 14

DURATA DELLA CONCESSIONE E RINNOVO

La concessione avrà una durata stabilita dall'organo deliberativo dell'amministrazione comunale e commisurata al progetto che deve realizzarsi ed all'impegno economico che lo stesso presuppone (elemento quest'ultimo che non verrà valutato nell'ipotesi di finanziamento di fonte pubblica) e comunque per un minimo di tre anni e non oltre i dieci anni. Può essere rinnovata alla scadenza, ma solo in presenza di un esplicito atto di assenso

dell'Amministrazione Comunale. Il concedente può revocare in qualsiasi momento la concessione per motivi di preminente interesse pubblico, previo avviso al concessionario da comunicarsi almeno diciotto mesi prima della data in cui la revoca deve avere effetto.

ART. 15

CESSIONE DEL BENE E DEL CONTRATTO

Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, l'utilizzo del bene oggetto di concessione, né cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione del medesimo bene.

ART. 16

ESAME DELLE OFFERTE ED AGGIUDICAZIONE

I criteri di offerta e di aggiudicazione saranno individuati nel bando pubblico di selezione di volta in volta adottato. I parametri di punteggio o gli indicatori predominanti del bando dovranno rispettare i criteri citati nell'art.10, dando maggior rilevanza all'utilizzo sociale delle iniziative/attività proposte legate strettamente al territorio e alla consistenza dell'intervento che il richiedente è in grado di effettuare sul tessuto sociale della popolazione.

ART. 17

REQUISITI SOGGETIIVI

Chiunque possa contrarre con le Pubbliche Amministrazioni potrà partecipare al bando pubblico di cui all'art. 38 del Decreto Legislativo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).

Sono esclusi dalla selezione pubblica:

-Comunità, associazioni, enti a vario titolo denominati, dei quali facciano parte amministratori o dipendenti comunali, ivi compresi coloro che svolgono funzioni direttive ovvero le abbiano svolte nel quinquennio precedente. Non potranno altresì concorrere alla concessione comunità, associazioni, enti a vario titolo denominati, dei quali facciano parte, anche quali semplici soci, soggetti che versino in ipotesi di incompatibilità o esclusione previste dalla legge.

- I soggetti nei cui confronti è stata disposta la confisca, anche indiretta, nonché il di lui ascendente, discendente, coniuge o persona stabilmente convivente, nonché i parenti entro il sesto grado e gli affini entro il quarto grado.

Fermi restando gli obblighi di comunicazione previsti da leggi o regolamenti, per quanto qui non espressamente disciplinato, si rinvia alle disposizioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 recante *"codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*.

L'aggiudicazione viene subordinata alle verifiche da richiedere, a cura dell'Amministrazione comunale, alla Prefettura di Roma -Ufficio territoriale di Governo, in ordine ai requisiti soggettivi di idoneità del locatario o in caso di società dei suoi legali rappresentanti.

ART. 18

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO E STIPULA DEL CONTRATTO

I criteri di offerta e di aggiudicazione saranno individuati nel bando pubblico di volta in volta adottato come già descritto nell'art. 16

ART. 19

DURATA DEL CONTRATTO

I contratti di locazione avranno la durata minima prevista dalle leggi vigenti in materia; essi si prorogheranno automaticamente solo alla prima scadenza, in mancanza di preavviso da comunicarsi alla controparte nei casi e termini di legge.

Per le successive scadenze, l'Ufficio comunale competente provvederà a comunicare formale disdetta entro i termini di legge

ART. 20

RAPPORTI ESISTENTI

I rapporti esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento continueranno ad avere efficacia sino alla rispettiva scadenza contrattuale. Si applica l'art. 26.

ART. 21

RISTRUTTURAZIONE

L'onere economico degli interventi di ristrutturazione e/o manutenzione necessaria per rendere fruibili gli immobili concessi in locazione è posto a carico del locatario. Il canone determinato come sopra, potrà essere conguagliato con i costi sostenuti per la ristrutturazione del bene.

A tale scopo il locatario dovrà produrre il progetto per la ristrutturazione del bene ed il relativo computo metrico estimativo che verranno esaminati dal settore tecnico per la specificità della competenza richiesta, che esprimerà il proprio parere tecnico in ordine alle opere da eseguire ed alla congruità delle spese.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'Amministrazione Comunale, con apposito provvedimento, procederà alla regolarizzazione contabile delle spese ritenute congrue con il canone di locazione, assumendo contestualmente il relativo impegno di spesa sul pertinente capitolo di bilancio e provvedendo ad iscrivere il correlato accertamento di entrata.

Il locatario risponderà degli eventuali danni causati, anche a terzi dalla mancata esecuzione dei necessari interventi di ripristino e manutenzione.

L'aggiudicatario non potrà iniziare i lavori se non dopo aver ottenuto le eventuali autorizzazioni o concessioni previste dalla vigente normativa in materia, da richiedersi all'Amministrazione Comunale.

ART. 22

DIVIETO DI SUBLOCAZIONE

È fatto divieto di sublocare, anche parzialmente, il cespite concesso in locazione.

ART. 23

INOSSERVANZA DI DIVIETI

La violazione dei divieti posti dal presente regolamento determina la risoluzione *ipso-iure* del rapporto di locazione.

ART. 24

POTERE SANZIONATORIO

Il potere sanzionatorio appartiene all'Ufficio che ha stipulato la concessione.

La concessione, previa contestazione, sarà dichiarata decaduta:

- per inadempimento del concessionario, quando lo stesso contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e/o regolamentari, alle norme contenute nella concessione.
- Per mancato esercizio, quando il concessionario non utilizzi in maniera continuativa il bene per un anno o nell'arco di un anno dall'assegnazione non abbia iniziato i lavori di adeguamento e/o ristrutturazione del bene.
- Per il venir meno dei requisiti di idoneità nei seguenti casi:

a) qualora a fronte di indagini avviate dall'autorità giudiziaria e/o dalle forze dell'ordine e/o da informazioni acquisite dal Prefetto, che mettano in dubbio la moralità e il codice etico dei soci e degli amministratori dell'ente concessionario facendo ritenere possibile che l'Ente concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti mafiosi nello svolgimento della propria attività;

b) qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi della L 575/65 e successive modifiche e integrazioni, la concessione;

c) qualora il concessionario ceda a terzi, anche di fatto, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del concedente l'uso dell'immobile;

d) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per l'Ente concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione

e) qualora il concessionario non dovesse rispettare gli obblighi citati dall'art.13 di questo regolamento.

Si procederà alla revoca della concessione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico che giustificano un diverso utilizzo del bene concesso.

Il Settore che procede alla decadenza e/o alla revoca dovrà darne informazione all'UBC che provvederà ad aggiornare l'elenco dei beni immobili.

Il mancato esercizio del potere sanzionatorio, senza giustificato motivo, da parte dell'Ufficio di cui al comma 1° comporta l'esercizio del potere sostitutivo nei casi e con le modalità stabilite dalla vigente legislazione comunale.

ART. 25

BENI NON UTILIZZABILI

Per gli immobili che non possano essere assegnati né per uso istituzionale, né per emergenza abitativa, né per finalità sociali, né che possano essere utilizzati per finalità lucrative, si procederà alla restituzione dei beni medesimi all'ANBSC.

ART. 26

NORME TRANSITORIE

Tutte le destinazioni/assegnazioni effettuate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, saranno fatte salve fino alla scadenza del relativo atto di destinazione/assegnazione. Alla scadenza sarà valutato favorevolmente il rinnovo dei rapporti esistenti, per un periodo da individuarsi caso per caso, ove sul bene siano state apportate consistenti migliorie documentate, o spese-somme per la ristrutturazione.

ART. 27

NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

1 A titolo esemplificativo: *"tenuto conto delle caratteristiche strutturali e di ubicazione del bene si chiede l'assegnazione provvisoria o la destinazione del bene (breve descrizione_____) per finalità sociali, in particolare per assegnarlo ad uno dei soggetti aventi diritto di cui all'art. 48, comma 3 lettere c) e d) del D. Lgs. n. 159/2011, appositamente individuati all'esito di una procedura selettiva idonea*

a garantire trasparenza, pubblicità e rotazione nell'assegnazione. Sarà cura di questa Amministrazione comunale, all'esito della procedura pubblica, comunicare il nominativo dell'assegnatario unitamente a copia della concessione con il medesimo stipulata".